



**Area Ambiente**  
**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**  
**n. 4 del 25 marzo 2020**

Oggetto: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 D.lgs 152/2006 s.m.i per il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di una media struttura di vendita monomarca e di un parco pubblico attrezzato, sito nel Comune di Napoli, tra via Scaglione e via Marfella, quartiere Piscinola

Proponente: Carla e Roberto Perrone Capano

Autorità procedente: Comune di Napoli, Area Urbanistica, servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa

Autorità competente: Comune di Napoli, Area Ambiente, servizio Controlli ambientali e attuazione PAES



**Area Ambiente**  
**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
(con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/05/2013)

**Visto che:**

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al titolo II della parte seconda detta norme in materia di Valutazione ambientale strategica di piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- il Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 individua all'art. 2 alcuni casi di esclusione di piani e programmi dalla procedura di VAS;
- negli *"Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in regione Campania"*, approvati con Delibera di Giunta regionale n. 203 del 5 marzo 2010, sono individuati gli *"strumenti urbanistici e territoriali soggetti a VAS o a Verifica di assoggettabilità"*;
- con Regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2011 all'art. 2 comma 3 i Comuni vengono individuati quali *"autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- il Comune di Napoli, in attuazione a quanto stabilito dal Regolamento regionale 5/2011, con Disposizione del Direttore Generale n. 14 del 17/05/2013 ha individuato quale Autorità competente alla VAS, ai sensi del D.Lgs 152/06, la Direzione centrale *Ambiente, Tutela del territorio e del mare*, servizio *Controlli ambientali*, ufficio con funzioni di tutela, protezione, valorizzazione ambientale e di sostenibilità ambientale e diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 12 aprile 2018 sono stati stabiliti gli oneri istruttori per le procedure di verifica di VAS;
- con disposizione n. 11 del 20 aprile 2018, modificata con disposizione n. 3 del 30 gennaio 2020 del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*;
- con disposizione del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES* n. 4 del 30 gennaio 2020 è stata nominata la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* del Comune di Napoli, struttura interna di supporto dell'Autorità competente del Comune di Napoli in materia di valutazioni ambientali.

**Premesso che:**

- con nota PG/789772 del 1 ottobre 2019 il servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA Scaglione Marfella;
- con nota PG/0937584 del 21 novembre 2019 l'Autorità competente ha richiesto integrazioni documentali e il pagamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 33 D.lgs 152/2006;
- con nota PG/2019/0943393 del 22 novembre 2019 il proponente ha trasmesso via pec la comunicazione di avvenuto pagamento degli oneri;
- con nota PG/975481 del 3 dicembre 2019 sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste;
- in data 16 dicembre 2019, in apposito verbale, sono stati identificati i soggetti competenti in materia ambientale (Sca) da autorità competente e autorità procedente;
- con nota PG/1026164 del 19 dicembre 2019 l'Autorità procedente ha dato avvio alla fase di consultazione, trasmettendo gli elaborati ai predetti Sca, per la durata di 30 giorni;
- con nota PG/89221 del 30 gennaio 2020 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente le osservazioni pervenute;
- nelle date 28 febbraio e 9 marzo 2020 si è riunita la *Commissione istruttoria per le valutazioni*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

*ambientali* del Comune di Napoli che ha espresso il parere di competenza, come previsto dall'art. 2 del *Disciplinare organizzativo per la costituzione e il funzionamento della "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali"*.

**Esaminati**

- il rapporto preliminare ambientale;
- il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento nazionale, regionale e comunale e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica relativi all'area di intervento e all'ambito di influenza del piano.

**Rilevato che l'area:**

- occupa una superficie complessiva di circa 12.149 mq; una parte della stessa poggia su un pianoro emergente formatosi dal livellamento (per sbancamento) dell'andamento originale e si trova all'intersezione tra via Emilio Scaglione e via Marfella; a nord-ovest confina con complessi residenziali e a nord con impianti sportivi; a est l'area è separata da via Marfella dall'*Istituto comprensivo 42 Carafa-Salvemini* che dista circa 20 metri dal lotto di intervento e la stessa dista circa 700 metri dal *Real Bosco di Capodimonte*;
- risulta abbandonata, come si evince nei documenti di analisi, priva di attività agricola, con la presenza di alcuni pini e che la stessa segue un andamento collinare con sommità centrale e scosceso lungo le due viabilità esterne, con una differenza di quota massima di 5-6 metri;
- è classificata nel Prg vigente quale *zona B - agglomerati urbani di recente formazione - sottozona Bb - espansione recente* disciplinata dagli artt. 31 e 33 delle norme di attuazione della *Variante per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale di Napoli*;
- è classificata in minima parte nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (2015) a rischio da frana R3 – *rischio elevato*.
- si trova ai limiti esterni (e ne è quasi completamente circondata) delle aree con vincolo di tutela dal Vallone San Rocco e delle aree del *Parco Metropolitan delle Colline di Napoli* e ricade nel perimetro delle zone vincolate paesaggisticamente giusta DM 20/05/1967 emesso ai sensi della L. 1947/1939;
- è classificata nella *Carta del suolo e della naturalità potenziale* (Convenzione 2001 Comune di Napoli/Facoltà di Agraria) come "*orti arborati ad elevata complessità strutturale*" presenti nell'Unità 6 dei "*Sistemi dei versanti esterni dell'Archicaldera flegrea*" in cui l'uso attuale è agricolo;
- nella parte a nord è identificata nel *Land Use* (elaborazioni Plinius, progetto *Clarity* 2019) come "*Agricultural areas*", mentre la restante parte come "*Trees*";
- ricade nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 204/2001, in classe II - *Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale* e si trova nelle immediate vicinanze di un ricettore sensibile, una scuola classificata come zona Ib.

**Rilevato, altresì, che nel piano urbanistico attuativo "Scaglione Marfella":**

- è prevista la realizzazione di un insediamento commerciale ospitante un unico esercente di tipo monomarca classificato, secondo l'art. 4 della Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1, come "*media struttura di vendita*" (volumetria 11.226 mc su un lotto di 2.041 mq) e annessi spazi verdi di pertinenza (4.524 mq), parcheggi (2.945 mq) e viabilità di accesso e servizio (962 mq), per un lotto complessivo di 10.442 mq; prevede la realizzazione di un parco pubblico attrezzato (1.707 mq);
- il volume a destinazione commerciale, avente un'altezza di 5,50 metri, è localizzato nella parte nord del lotto lungo via Marfella; all'area si accede con una rampa carrabile affiancata da una rampa pedonale in via Scaglione;
- il parco pubblico di quartiere, lungo via Scaglione, trovandosi ad un livello più alto rispetto alla



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

strada, risulta poco visibile e accessibile, considerato che allo stesso si accede mediante un residuale varco, con scala e ascensore, lungo il muro di contenimento di via Scaglione.

**Rappresentato che:**

- l'ambito di influenza del piano è rappresentato dall'area potenzialmente interessata dagli impatti/effetti prodotti dal piano; nello specifico l'ambito si inserisce sulla direttrice della viabilità primaria costituita da via Emilio Scaglione e da via Nuova San Rocco;
- nello stesso ricadono emergenze paesaggistico-monumentali rappresentate dal *Real Bosco di Capodimonte*, dal Vallone San Rocco e, in parte, dal *Parco metropolitano delle Colline di Napoli*;
- il Vallone San Rocco è un grande polmone verde, testimonianza dell'antico paesaggio collinare presente nell'area prima dell'espansione edilizia del dopoguerra; pur essendo oggi alterata la fisionomia del paesaggio, tali aree costituiscono ancora un patrimonio di grande pregio paesaggistico, soprattutto per le parti che hanno mantenuto la loro vocazione agricola;
- nell'ambito di influenza sono inoltre presenti altri piani di riassetto urbano, in particolare:
  - un PUA con destinazione residenziale lungo via Scaglione, della dimensione di circa 8.000 mq;
  - un Piano di Recupero Urbano per l'ex sanatorio *Caputi* a destinazione mista (residenziale, turistico ricettiva e attrezzature pubbliche) di circa 17.000 mq;
  - lo stralcio *Colucci* del PUA Vallone San Rocco, della dimensione di circa 33.000 mq che prevede il recupero degli edifici esistenti a destinazione residenziale, un parco agricolo e un parco sportivo.

**Preso atto che:**

- con nota PG/89221 del 30 gennaio 2020 l'Autorità procedente ha comunicato la chiusura delle consultazioni trasmettendo all'Autorità competente le osservazioni pervenute dei seguenti soggetti:
  - Regione Campania *Staff T.A. Valutazioni ambientali*, pec acquisita con PG/0030881 del 14.02.2020;
  - Regione Campania *Difesa Suolo- Ecosistema*, pec acquisita con PG/0059735 del 22.02.2020.

**Preso atto che:**

La Regione Campania *Staff T.A. Valutazioni ambientali* osserva che:

- *“l'area interessata dall'intervento non ricade in alcun sito della rete Natura 2000 né in alcuna area protetta; è caratterizzata, inoltre, da scarsi valori ecologici e risulta altamente antropizzata”*;
- *l'analisi dell'impatto delle realizzazioni sulle componenti ambientali è da considerarsi adeguata, considerato il grado di dettaglio del PUA;*
- *la competenza per la Verifica di assoggettabilità a VAS è in capo al Comune”*;

La stessa osserva di verificare se gli interventi proposti possano ricadere nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7 lettera b) *progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari e progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;*

La Regione Campania *Difesa Suolo-Ecosistema* dichiara la propria non competenza in materia.

**Preso atto, inoltre, che:**

- l'Autorità procedente ha acquisito e trasmesso all'Autorità competente il parere della *Commissione urbanistica* e il parere preventivo della Soprintendenza sulla proposta di PUA;



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

- il parere della *Commissione urbanistica* valuta “non coerente” la compatibilità ambientale dell'intervento; in particolare, viene richiesto uno studio di compatibilità nelle aree a pericolosità e rischio da frana, uno studio agronomico dettagliato finalizzato alla tutela della qualità dei corpi idrici, alla salvaguardia della risorsa suolo, a fornire un contributo alla gestione del rischio da alluvioni ed all'adattamento del cambiamento climatico, anche al fine di prevenire le isole di calore, e infine una specifica progettazione che garantisca aumento della permeabilità dei suoli e della capacità di drenaggio artificiale e/o sistemi di drenaggio sostenibile;
- il parere preventivo della Soprintendenza valuta favorevole l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico, con la prescrizione di inserire essenze arbustive autoctone di medio-alto fusto per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

**Esaminate le problematiche ambientali emerse e di seguito illustrate:**

**1) Valutazioni sul consumo di suolo**

In merito agli aspetti del consumo di suolo, l'area risulta attualmente completamente permeabile e al fine di valutare la sostenibilità dell'intervento, si prende atto che verranno resi impermeabili circa 4.211 mq, circa il 35% dell'area attuale (pari a 12.149 mq) e la restante parte verrà lasciata a verde (7.938 mq).

La proposta prevede un sistema di recupero delle acque meteoriche da convogliare in idonea riserva idrica da utilizzare per il recupero e riuso per l'irrigazione delle aree a verde.

È opportuno prendere in considerazione le disposizioni della Commissione Europea in materia di consumo di suolo (*Commissione Europea, Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo, 2012*) che si pongono l'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo entro il 2050 che si traduce nell'“evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per una componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali” (*Commissione Europea, Future Brief: No net land take by 2050?, 20016*).

Ciò premesso, trattandosi di un'area impermeabilizzata dall'elevato grado di naturalità, che si prevede di consumare e impermeabilizzare parzialmente, secondo le vigenti disposizioni del Prg che vi consentono l'edificazione, per l'area in esame è opportuno:

- introdurre, a fronte di consumo di nuovo suolo laddove inevitabile, l'utilizzo di misure di mitigazione e compensazione all'impermeabilizzazione con qualità e funzione ecologica equivalente, in particolare aumentando le superficie a verde pubblico fruibile liberamente dai cittadini e creando maggiore continuità tra l'area a verde pubblico su via Scaglione e l'area a verde lungo via Marfella, rendendo anche quest'ultima maggiormente fruibile;
- adottare sistemi di gestione sostenibile della risorsa acqua, finalizzati a compensare gli effetti idraulici dell'impermeabilizzazione del suolo, introducendo il principio dell'invarianza idraulica, che sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione programmata dell'uso del suolo dell'area stessa.

**2) Paesaggio**

L'area verde esistente e oggetto del piano in esame è particolarmente significativa trovandosi ai confini del *Parco Metropolitan delle Colline di Napoli* e ricadendo nel perimetro delle zone vincolate paesaggisticamente dal Decreto Ministeriale del 20 maggio 1967, emesso ai sensi della L. 1947/1939, per la tutela della zona di Santa Maria ai Monti e San Rocco e del vallone al ponte dei Calciaioli, quadro naturale di particolare bellezza, avente valore estetico tradizionale e costituente quadro naturale godibile da belvedere accessibili al pubblico.

Per la valutazione *ex ante* dell'impatto della trasformazione del paesaggio per effetto di tale PUA



**Area Ambiente**  
**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

che propone la realizzazione di una media struttura di vendita monomarca e di un parco pubblico attrezzato tra via Scaglione e via Marfella nel quartiere Piscinola, il competente servizio *Pianificazione urbanistica attuativa* ha già richiesto con PG/2018/439935 alla *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli* la valutazione preventiva ex art 16 della L.1150/1942, in esito alla quale il Soprintendente ha reso parere preventivo prot. 3396- P del 6 marzo 2020 ad errata corrigge del mero errore di forma rilevato nel precedente parere prot. 14527 del 27 novembre 2018.

Con tale parere preventivo prot. 3396-P del 6 marzo 2020, acquisito il 9 marzo 2020 con PG/2020/210231, il Soprintendente ha:

- espresso parere favorevole alla proposta in oggetto del PUA di via Emilio Scaglione via Marfella a Piscinola, con prescrizione che, al fine di un migliore inserimento, lungo il perimetro del lotto lato via Marfella, vengano predisposte essenze arbustive autoctone di medio e alto fusto;
- sottolineando che tale parere ha validità di massima e che tutti gli interventi incidenti sull'area oggetto di PUA dovranno essere sottoposti a procedimento di autorizzazione paesaggistica.

### **3) Valore naturalistico**

Si rileva, preliminarmente, che nei documenti trasmessi per la proposta di cui si tratta, non è definita la reale consistenza arborea degli elementi vegetativi dell'area, soprattutto in riferimento ai pini posti lungo via Scaglione e via Marfella, per i quali ogni intervento tecnicamente non appropriato in prossimità degli apparati radicali potrebbe indurre sollecitazioni negative ed inficiare la stabilità dei soggetti arborei.

Il progetto, che prevede la regolarizzazione dell'andamento originario del suolo attraverso uno sbancamento che giunge a lambire i filari di pini, non rispecchia le buone pratiche agronomiche per l'interruzione della naturale progressione del profilo del suolo, incidendo negativamente sull'ancoraggio delle piante, sulla struttura del suolo e sulla capacità di trattenuta delle acque meteoriche per micro capillarità.

Inoltre, la sistemazione delle aree a verde, sia pubbliche che private, non appaiono congruenti con il carattere di continuità "botanico-agricola" che il progetto intenderebbe valorizzare.

Pertanto, è necessario:

- indirizzare il piano verso un'ipotesi progettuale che garantisca, attraverso uno studio agronomico, la conservazione e l'incremento della vegetazione esistente tipica del paesaggio dell'area (*orti arborati ad elevata complessità strutturale*) in tutte le aree a verde sia pubbliche che private, al fine di tutelare il livello di qualità dei corpi idrici, di salvaguardare la risorsa suolo, di contribuire alla gestione del rischio di alluvioni ed all'adattamento ai cambiamenti climatici anche al fine di prevenire "isole di calore";
- prevedere il mantenimento ove possibile o un aumento della permeabilità dei suoli (rispetto al progetto) e della capacità di drenaggio artificiale e/o del sistema di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione; in particolare, è necessario prevedere il mantenimento, nei parcheggi esterni e nelle zone di pertinenza dei manufatti edilizi, ove possibile, una buona permeabilità del terreno, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.lgs 152/2006;
- prevedere l'utilizzo, per le aree interessate dal transito veicolare non sede stradale, di pavimentazioni permeabili con relativo drenaggio delle acque di pertinenza e convogliamento ad idoneo sistema di trattamento delle acque di pioggia, mediante l'impiego anche, se necessario, di sistemi di separazione di olii e idrocarburi;
- prevedere di massimizzare il rispetto del risparmio idrico e aumento della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistemi urbani di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione (sia ai fini della falda che di mitigazione per fenomeni di allagamento), applicando un uso razionale dei nuovi



**Area Ambiente**  
**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

insediamenti, come dispositivi capaci di: ridurre il consumo di acqua potabile; recuperare e riutilizzare le acque meteoriche di pertinenza e di copertura (tetti e terrazze), valutando la possibilità di convogliare, anche parzialmente, le acque bianche previo trattamento delle acque di prima pioggia, invece che nei recapiti fognari, in serbatoi da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde, per la pulizia delle aree esterne ed antincendio, nonché per le operazioni di pulizia interne alle aree commerciali.

Pertanto, il piano dovrebbe essere modificato al fine di:

- consentire una maggiore continuità tra le aree a verde pubblico e privato;
- rendere maggiormente accessibile l'area pubblica da via Scaglione, modificandone l'ingresso per una maggiore accessibilità e visibilità della stessa;
- prevedere una soluzione progettuale, compresa l'eventuale ridimensionamento e/o riconfigurazione delle volumetrie, con modifiche dei percorsi, degli accessi e dei parcheggi, al fine di salvaguardare gli apparati radicali dei filari di pini lungo via Scaglione e via Marfella.

#### **4) Rischio idrogeologico**

Relativamente agli aspetti idrogeologici, preliminarmente alla realizzazione dell'intervento, andranno previste le seguenti attività:

- constatato che l'area di intervento è sopraelevata di circa 4-5 m rispetto alle aree pubbliche adiacenti (via Emilio Scaglione, via Marfella) e che i dislivelli esistenti sono protetti da opere di contenimento realizzate in muratura di tufo, con la presenza di fori di drenaggio, si ritiene necessario che sia effettuata una verifica delle condizioni di usura del manufatto murario, prevedendo, laddove necessario, interventi di ripristino;
- prevedere una verifica preliminare delle condizioni di efficienza dei fori di drenaggio presenti nel manufatto di contenimento, predisponendo periodiche operazioni di pulizia dei fori stessi;
- predisporre opportune opere di drenaggio, anche in considerazione della riduzione delle aree permeabili conseguenti l'intervento, al fine di evitare fenomeni di allagamento nelle aree depresse;
- per gli scarichi in fogna sarà necessario preventivamente richiedere l'autorizzazione all'azienda speciale ABC SpA (dal 01/03/2020).

#### **5) Rumore**

Il rapporto preliminare rileva esclusivamente la classe di destinazione d'uso in cui ricade l'area e non contiene dati sul clima acustico dell'area, previsionale di impatto acustico contenente i risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale, dello stato di fatto né la valutazione sul contributo complessivo dell'inquinamento acustico derivante dall'intervento, con la verifica dei valori limite di emissione ed immissione previsti per la Classe II dal PZA vigente.

Non essendo stato effettuato uno studio previsionale di impatto acustico, è necessario predisporre una valutazione previsionale di clima acustico e una valutazione di impatto acustico dell'opera al fine di valutare opportune opere di mitigazione, in particolare in corrispondenza del recettore sensibile, rappresentato dalla scuola lungo via Marfella.

#### **6) Aspetti legati alla VIA**

Il D.lgs 152/2006 prevede che venga effettuata una verifica di assoggettabilità a VIA per la "costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" (Allegato IV, punto 7 lettera b).

Il D.lgs 114/1998 definisce un centro commerciale come "una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente".

Pertanto, per configurare un "centro commerciale", è necessario valutare, caso per caso, non solo la



**Area Ambiente**  
**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

sussistenza di una pluralità di esercizi commerciali, ma anche la specificità dei medesimi, in base all'ambito di applicazione del citato D.Lgs. 114/1998, nonché alla collocazione "in una struttura a destinazione specifica" e alla possibilità di usufruire di "infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente" (quesito al MATTM della Regione Campania prot. 29433/2017).

Considerato che l'intervento riguarda la realizzazione di un insediamento commerciale di media distribuzione ospitante un unico esercente di tipo monomarca lo stesso non ricade nell'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 D.lgs 152/2006 comma 6 lettera d).

**Altre componenti ambientali analizzate**

Relativamente alle altre componenti ambientali si rappresenta quanto segue.

Popolazione e salute umana: considerato il grado di urbanizzazione dell'area e la tipologia di attività presenti nell'ambito di influenza, il piano non prevede azioni/interventi da cui possano derivare rischi di incidenti o a cui è correlata una variazione dei rischi naturali e/o antropogenici già presenti nell'ambito di influenza del piano.

Effetti indotti sulla matrice antropica dovuti all'aumento di flussi di traffico (e conseguente incremento dell'inquinamento atmosferico): nel rapporto preliminare ambientale sono riportati i risultati di una modellazione del traffico e le simulazioni indicano un lieve incremento degli indici sintetici di rete nello scenario di progetto, dovuto alla domanda aggiuntiva di 165 veicoli totali e alle manovre di svolta necessarie all'apertura del complesso. Rispetto ai flussi già presenti lungo le principali arterie di traffico, tali lievi variazioni, che comportano un leggero aumento dei tempi di percorrenza e una lieve diminuzione della velocità media, si possono considerare influenti in minima parte sull'ambiente e sulla salute umana.

Biodiversità, paesaggio e beni culturali: nell'ambito di influenza del piano non sono presenti siti della rete *Natura 2000*, ma sono presenti un parco regionale (componente analizzata al punto "paesaggio") e un bene culturale quale il Museo e il *Real bosco di Capodimonte*.

Aspetti energetici: il rapporto preliminare tiene conto, seppur in minima parte, degli aspetti legati al fabbisogno energetico e alle fonti di energia alternativa, indicando che tra gli obiettivi del piano vi è quello della sostenibilità energetica attraverso l'autosostentamento energetico degli spazi pubblici.

**Valutato, infine, che:**

- a fronte degli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea "*per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo*" l'intervento deve prevedere misure per compensare la riduzione del suolo permeabile;
- il PUA in oggetto, per l'estensione e le caratteristiche ambientali dell'area, rientra tra i piani di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, che prevede "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*";
- dalle osservazioni pervenute, ivi controdedotte e dal parere della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali* non sono emersi elementi tali da rappresentare la necessità di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del PUA in oggetto;
- nello scenario ambientale di riferimento, le caratteristiche dei possibili impatti significativi derivanti dal PUA sulle componenti ambientali analizzate, pur non producendo effetti significativi sull'ambiente tali da sottoporre il piano a VAS, alcuni potenziali impatti possono essere ulteriormente ridotti attraverso condizioni e prescrizioni da tener conto nell'attuazione del piano.





COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

**Letti:**

- l'art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 6, 11 e 12 D.lgs 152/2006.

**Attestato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del *Regolamento dei Controlli interni*, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.

Sulla base di quanto esaminato, verificato e valutato, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dell'area interessata dal PUA "Scaglione-Marfella", nonché secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e secondo quanto stabilito dal "*Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania*" e dagli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania*".

Sentita l'Autorità Procedente,

**DISPONE**

- 1) di **escludere dalla procedura di VAS** la proposta di Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di una media struttura di vendita monomarca e di un parco pubblico attrezzato sito nel Comune di Napoli, tra via Scaglione e via Marfella, quartiere Piscinola, presentato dai proponenti sig.ri Carla e Roberto Perrone Capano, **con le seguenti condizioni da recepire nella fase di approvazione del piano e prescrizioni da recepire nella fase del progetto definitivo.**

**Condizioni per l'approvazione del piano urbanistico attuativo:**

- a) introdurre, a fronte di consumo di nuovo suolo, l'utilizzo di misure di mitigazione e compensazione all'impermeabilizzazione con qualità e funzione ecologica equivalente, in particolare:
- incrementando la superficie a verde pubblico che dovrà essere maggiormente accessibile e liberamente fruibile per i cittadini;
  - creando maggiore continuità tra l'area a verde pubblica su via Scaglione e l'area a verde lungo via Marfella, rendendo anche quest'ultima accessibile all'uso;
- b) indirizzare il piano verso un'ipotesi progettuale che garantisca:
- la conservazione e l'incremento della vegetazione esistente tipica del paesaggio dell'area (*orti arborati ad elevata complessità strutturale*) in tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, al fine di tutelare il livello di qualità dei corpi idrici, di salvaguardare la risorsa suolo, di contribuire alla gestione del rischio di alluvioni ed all'adattamento ai cambiamenti climatici anche al fine di prevenire "isole di calore";
  - una maggiore fruibilità dell'area pubblica da via Scaglione, modificandone l'ingresso per una maggiore visibilità e accessibilità della stessa;



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

- la salvaguardia degli apparati radicali dei pini esistenti lungo via Scaglione e via Marfella anche attraverso l'eventuale ridimensionamento e/o riconfigurazione delle volumetrie, con modifiche dei percorsi, degli accessi e dei parcheggi;
- c) prevedere il mantenimento, ove possibile o un aumento della permeabilità dei suoli (rispetto al progetto) e della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistema di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione; in particolare prevedere il mantenimento, nei parcheggi esterni e nelle zone di pertinenza dei manufatti edilizi, ove possibile, di una buona permeabilità del terreno, attraverso l'impiego di pavimentazioni drenanti, avendo comunque cura di adottare soluzioni idonee ad impedire la contaminazione della falda e predisponendo un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto dei parametri imposti dal D.lgs 152/2006;
- d) prevedere l'utilizzo, per le aree interessate dal transito veicolare non sede stradale, di pavimentazioni permeabili con relativo drenaggio delle acque di pertinenza e convogliamento ad idoneo sistema di trattamento delle acque di pioggia, mediante l'impiego anche, se necessario, di sistemi di separazione di olii e idrocarburi;
- e) prevedere di massimizzare il rispetto del risparmio idrico e aumento della capacità di drenaggio artificiale e/o di sistemi urbani di drenaggio sostenibile e dell'infiltrazione (sia ai fini della falda che di mitigazione per fenomeni di allagamento), applicando un uso razionale dei nuovi insediamenti, come dispositivi capaci di:
  - ridurre il consumo di acqua potabile;
  - recuperare e riutilizzare le acque meteoriche di pertinenza e di copertura (tetti e terrazze), valutando la possibilità di convogliare, anche parzialmente, le acque bianche previo trattamento delle acque di prima pioggia, invece che nei recapiti fognari, in serbatoi da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde, per la pulizia delle aree esterne ed antincendio, nonché per le operazioni di pulizia interne alle aree commerciali;
- f) adottare sistemi di gestione sostenibile della risorsa acqua, finalizzati a compensare gli effetti idraulici dell'impermeabilizzazione del suolo, introducendo il principio dell'invarianza idraulica, che sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione programmata dell'uso del suolo in quell'area stessa.
- g) prevedere, al fine di ridurre i consumi di energia, l'aumento dell'isolamento, la diminuzione dei consumi idrici favorendo interventi idonei di adattamento ai cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di una copertura sostenibile con l'uso di piante/vegetazione (tetto verde).
- h) prevedere l'inserimento di essenze arbustive autoctone di medio e alto fusto lungo il perimetro del lotto lato via Marfella, al fine di un migliore inserimento nel paesaggio.
- i) predisporre di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:
  - le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
  - la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
  - la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
  - al fine della valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla zonizzazione acustica e la verifica del



**Area Ambiente**  
**Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES**

criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

- le eventuali opere di protezione passiva previste.

**Prescrizioni per il progetto definitivo**

- l) è necessario predisporre, prima della realizzazione dell'opera, la seguenti attività :
- constatato che l'area di intervento è sopraelevata di circa 4-5 m rispetto alle aree pubbliche adiacenti (via Emilio Scaglione, via Marfella) e che i dislivelli esistenti sono protetti da opere di contenimento realizzate in muratura di tufo, con la presenza di fori di drenaggio, si ritiene necessario che sia effettuata una verifica delle condizioni di usura del manufatto murario, prevedendo, laddove necessario, interventi di ripristino;
  - prevedere una verifica preliminare delle condizioni di efficienza dei fori di drenaggio presenti nel manufatto di contenimento, predisponendo periodiche operazioni di pulizia dei fori stessi;
  - predisporre opportune opere di drenaggio, anche in considerazione della riduzione delle aree permeabili conseguenti l'intervento, al fine di evitare fenomeni di allagamento nelle aree depresse;
  - per gli scarichi in fogna sarà necessario preventivamente richiedere l'autorizzazione all'azienda speciale ABC SpA (dal 01/03/2020):
- m) la struttura di vendita dovrà essere edificio ad energia quasi zero, rispettando quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 e dalla legge 90/2013 relativamente alle nuovi costruzioni.
- 2) che le suddette condizioni/prescrizioni dovranno essere recepite e verificate in tutti gli atti autorizzativi;
- 3) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento all'Autorità Procedente – area *Urbanistica*, servizio *Pianificazione Urbanistica attuativa*;
- 4) che gli atti citati nella presente disposizione siano depositati presso la sede dell'Autorità competente;
- 5) di rendere pubblica la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006 e in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, in capo all'autorità Procedente come previsto dagli Indirizzi Operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania;
- 6) di rendere noto che, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente.

*Sottoscritta digitalmente da*

**Il dirigente**

**Emilia G. Trifiletti**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*